

ATTO N. DD 3480

DEL 16/06/2025

Rep. di struttura DD-RA3 N. 136

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “MICRONIDO COMUNALE IL RANOCCHIO” PER SEI (6) ANNI EDUCATIVI. PROCEDURA DI GARA ESPLETATA DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, IN QUALITÀ DI STAZIONE UNICA APPALTANTE, A FAVORE DEL COMUNE DI VILLASTEGLIONE.
CIG B6CA63327F

Premesso che:

- in data 18/12/2024, il Comune di Villastellone ha siglato un accordo di collaborazione (rep. 131/2024), ai sensi dell'art. 15 comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la Città Metropolitana di Torino, per la fruizione dei servizi da questa offerti in qualità di centrale di committenza;
- tra le attività individuate all'art. 2 dell'accordo citato al punto precedente, vi è anche lo svolgimento di “gare su delega gestite da Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione Unica Appaltante”, in conformità a quanto previsto dall'art. 62 del D.Lgs. 36/2023;
- con determinazione n. 388 del 08/05/2025 del Responsabile del Settore “Servizi Generali Amministrativi” del Comune di Villastellone è stato approvato il progetto per l'affidamento del servizio in oggetto e sono state individuate le modalità di gara, nonché delegata la Città Metropolitana allo svolgimento della relativa procedura di gara in forza dell'accordo soprarichiamato
- con medesima determinazione di cui al punto precedente è stato dato atto che:
- il valore stimato della concessione, inteso quale fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, è pari a euro 770.400,00, ai sensi dell'art. 179 c. 1 del D.Lgs. 36/2023;
- l'affidamento avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 187 del D.Lgs. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, secondo i criteri stabiliti nel Disciplinare di gara;
- in data 09/05/2025 il Bando di gara è stato trasmesso alla BDNCP per la pubblicazione sulla piattaforma Pubblicità a Valore Legale (PVL) di ANAC;
- nella medesima data di cui al punto precedente è stata pubblicata sul profilo del committente con link alla piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.A. la procedura monolotto ID 201289305, con previsione di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta il giorno 10/06/2025 ore 09:00;
- il Disciplinare di gara prevede che nella medesima data, a partire dalle ore 09:15 il Seggio di gara procederà all'apertura delle offerte telematiche.

Rilevato che:

- data 10/06/2025 si è tenuta la prima seduta del Seggio di gara, con le risultanze di cui al verbale di I seduta pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino, sezione “gare ad evidenza pubblica”, voce 532;
- entro il termine di scadenza individuato nel Disciplinare di gara, ha fatto pervenire la propria offerta unicamente il seguente operatore economico:

Denominazione	Forma di Partecipazione	Data presentazione
SOLIDARIETA' CINQUE SOC. COOP. SOCIALE SIGLABILE SOL. 5 –S.C.S.	Forma singola	lunedì 9 giugno 2025 12.09.48 CEST

- il Seggio di gara, nella medesima seduta del 10/06/2025, ha disposto l’ammissione dell’offerta presentata e ha rinviato a successivo provvedimento la nomina, su proposta del Comune di Villastellone, della Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica dell’operatore economico unico offerente.

Considerato che, quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 93, comma 1, D.Lgs. 36/2023.

Tenuto conto che il comma 3 dell’art. 93 D.Lgs. 36/2023 dispone che la “*La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell’intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione*”.

Rilevato, ulteriormente, che l’art. 3.C. punto 14 dell’accordo di collaborazione più volte citato prevede che la Città Metropolitana di Torino “*nomina, ove necessario, la Commissione giudicatrice sulla base dei nominativi indicati dall’Ente delegante*”.

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto del comune di Villastellone, in data 11/06/2025, ha fatto pervenire i nominativi dei soggetti da nominare quali componenti della commissione giudicatrice.

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione di cui trattasi, che risulta così composta:

- **sig. Fabio Lanzetti** (presidente), responsabile Settore Servizi Generali Amministrativi del Comune di Villastellone;
- **dott.ssa Rosetta Ruffolo** (componente esperto), vice Segretario Comunale e responsabile Settore Tributi, Attività Produttive e Demografico del Comune di Villastellone;
- **dott. Gianluca Ingaramo** (componente esperto), responsabile Settore Istruzione e Cultura del Comune di Villastellone.

Rilevato che le funzioni di segretario verbalizzante verranno espletate dal commissario **dott. Gianluca Ingaramo**.

Dato atto che eventuali compensi previsti per i membri della Commissione, per l'espletamento del relativo incarico, sono interamente a carico del Comune di Villastellone.

Dato atto che ciascun soggetto da nominare componente della Commissione Giudicatrice, ex D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., ha dichiarato:

- di non aver partecipato in qualità di componente ad organi di indirizzo politico della stazione appaltante nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione;
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- di non trovarsi, in relazione alla procedura in oggetto, in una situazione di conflitto di interessi che determini l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 62/2013;
- di non essere a conoscenza, per la procedura in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;
- l'inesistenza a proprio carico delle situazioni previste all'art. 35 bis, comma 1, lett. c, del D.lgs. 165/2001;
- di non essere nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.lgs. 39/2013 ai fini della nomina a componente della commissione giudicatrice della procedura in oggetto;
- di impegnarsi ad operare nella valutazione dell'offerta tecnica ed economica definendo i tempi delle sedute di valutazione anche in relazione al numero delle offerte pervenute e alla complessità della valutazione tecnica, tali da essere compatibili con il rispetto del termine complessivo della procedura di cui all'art 1 comma 1 dell'allegato I.3 nonché del termine di cui all'art. 11 comma 2 lett. b-ter) dell'allegato II.4 del Codice Appalti";
- di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione del ruolo di componente della commissione in oggetto, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità e/o di astensione di cui alle predette norme, oppure una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne immediata notizia alla stazione appaltante.

Preso atto che le dichiarazioni rese dai singoli componenti risultano depositate agli atti.

Dato, altresì, atto che a carico della Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti che sottoscrive in calce, non sussistono le cause di divieto di cui all'art 35 bis del D.Lgs. 165/2001, né ricorrono, nei confronti degli Operatori Economici partecipanti, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite alla medesima, né cause di obbligatoria astensione dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

LA DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si

applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa,

1) di nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell'offerta tecnica ed economica, presentata dall'operatore economico unico offerente ai fini della partecipazione alla procedura ID n. 201289305, resa disponibile sulla piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.A., avente ad oggetto "L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL "MICRONIDO COMUNALE IL RANOCCHIO" PER SEI (6) ANNI EDUCATIVI. PROCEDURA DI GARA ESPLETATA DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, IN QUALITÀ DI STAZIONE UNICA APPALTANTE, A FAVORE DEL COMUNE DI VILLASTELLONE. CIG B6CA63327F", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con esclusione delle offerte in aumento, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 valutata sulla base dei criteri individuati nel "Disciplinare di gara" come richiamato in premessa;

2) di costituire la Commissione nel seguente modo:

- **sig. Fabio Lanzetti** (presidente), responsabile Settore Servizi Generali Amministrativi del Comune di Villastellone;
- **dott.ssa Rosetta Ruffolo** (componente esperto), vice Segretario Comunale e responsabile Settore Tributi, Attività Produttive e Demografico del Comune di Villastellone;
- **dott. Gianluca Ingaramo** (componente esperto), responsabile Settore Istruzione e Cultura del Comune di Villastellone.

3) di attribuire al componente esperto **dott. Gianluca Ingaramo**, altresì, le funzioni di segretario verbalizzante;

4) di dare atto che le dichiarazioni rese dai singoli componenti in merito al possesso dei requisiti ai fini della nomina della commissione giudicatrice di cui trattasi risultano depositate agli atti;

5) di dare atto che eventuali compensi previsti per i membri della Commissione, per l'espletamento del relativo incarico, sono interamente a carico del Comune di Villastellone;

6) di dare atto che, per le motivazioni esposte al punto precedente, il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Città Metropolitana di Torino e non assume rilevanza contabile;

7) di dare atto che il Responsabile del procedimento relativamente al presente provvedimento è la sottoscritta dott.ssa Donata Rancati, Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;

8) di attestare, in capo alla sottoscritta, in qualità di Responsabile del procedimento, l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 16/06/2025

LA DIRIGENTE (DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E
CONTRATTI)

Firmato digitalmente da Donata Rancati